

Spett.le
Organismo Agenti e Mediatori
Piazza Borghese, 3
00186 – Roma (RM)

OGGETTO: Consultazione n. 9 - Circolare n. /15 "contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni di cui agli artt. 128-quinquies, comma 1-bis e 128-septies, comma 1-ter, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141".

In riferimento all'argomento in oggetto la scrivente ritiene opportuno portare alla Vostra attenzione le seguenti questioni e osservazioni:

Il Testo Unico Bancario, così come modificato dalla legge 141/10, che regola l'attività nel settore bancario e creditizio nel nostro paese, tratta l'argomento della polizza di Responsabilità Civile Professionale per gli iscritti nell'OAM, nei seguenti due articoli:

Art. 128 quinquies, Comma 1-bis, (Agente in Attività Finanziaria)

L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivante da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge

Art. 128 septies, Comma 1-ter, (Mediatori Creditizi)

L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivante da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge

Inoltre il Decreto Legislativo 141/2010, introduceva anche

Art. 16 - Requisiti Patrimoniali

Comma 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

A ben vedere, la legislazione di riferimento TUB e D.L. 141/2010, determinano senza ombra di dubbio il perimetro entro il quale L'OAM può incidere sulla questione della polizza della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività di Agente in Attività Finanziaria e di Mediatore Creditizio, affidando a questa il compito di definire i massimali assicurativi e di verificare il possesso da parte degli iscritti delle stesse polizze assicurative, che si configurano come uno dei requisiti fondamentali per poter operare.

Di contro rileviamo come nella circolare in consultazione, l'organismo pretende con l'inserimento dell'Art. 4, comma 2, lettera c) di introdurre la fattispecie che, nella polizza di responsabilità civile professionale, la franchigia debba essere obbligatoriamente non opponibile a terzi.

Tale indirizzo normativo è indebito sia dal punto di vista giuridico che sostanziale e di seguito lo andiamo meglio a evidenziare, e precisamente:

Art. 4, comma 2, lett. C)

"l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale indennizzo del danno subito, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato"

Per definizione il contratto di responsabilità civile è un contratto bilaterale tra assicurato e compagnia di assicurazione, dove il terzo danneggiato per poter dimostrare il danno subito in via giudiziale o stragiudiziale, chiama in causa l'assicurato e qualora si giunga alla quantificazione del danno, questo deve rifondere con il proprio patrimonio al danno causato.

Essendo il Terzo Danneggiato un soggetto estraneo al contratto di Responsabilità Civile, ed essendo l'oggetto del contratto stesso, la salvaguardia del patrimonio dell'assicurato, la franchigia non potrà mai essere "non opponibile a terzi" in quanto la compagnia assicuratrice, il danno eventualmente quantificato in sede giudiziaria o extragiudiziaria, lo rifonde all'assicurato e non al terzo danneggiato, che infatti non può richiedere "l'azione diretta" contro la Compagnia Assicuratrice.

L'obbligo per la compagnia assicuratrice di pagare l'indennizzo sussiste solo nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo danneggiato, quale corollario del principio di relatività dei contratti,

Art. 1372 C.C. – Efficacia del contratto.

1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Il comma 2 dell'art. 1372 CC è talmente netto e chiaro che ad esempio nel caso della Responsabilità Civile Auto, per giunta anche obbligatoria nel nostro paese, per introdurre la "non opponibilità a terzi della franchigia" si è dovuta espressamente definirla nella legge quadro n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni".

Alla luce di quanto sopra riportato Vi invitiamo a non dare attuazione alla circolare in oggetto, quanto meno nel punto da noi evidenziato, e Vi invitiamo ad un confronto chiarificatore, al fine di evitare eventuali azioni per tutelare esaurientemente i diritti dei nostri associati e di tutta la categoria.

Salutiamo cordialmente.

Roma li 17/04/2015

Il Presidente del Sindacato SI.MEDI.A.
SEVERINO OLIVA

